

Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - termini per la pronuncia della decisione di primo grado - estinzione del giudizio – art. 110 CGS – ragioni dell'inosservanza del termine - irrilevanza

Descrizione

Nessuna discrezionalità è consentita agli organi di giustizia sportiva nel valutare le ragioni che possano aver determinato il mancato rispetto del termine previsto dal comma 1 dell'art. 110 Codice di giustizia sportiva – pacificamente perentorio (Corte federale d'appello Sezioni Unite n. 23/2020-2021) – laddove esse esulino dai casi di sospensione dei termini tassativamente previsti dall'art. 38, comma 5, del Codice di giustizia sportiva CONI.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 37/CFA/2020-2021/C

Presidente

Torsello

Relatore

Leozappa

Riferimenti normativi

art. 110, comma 1, CGS; art. 38, comma 5, CGS CONI;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 037 CFA del 2 novembre 2020 (Procura Federale Interregionale-Bonfiglioli Roberta-U.S. Corticella)